Convenzione per lo svolgimento delle attività di tirocinio per la formazione e l'orientamento presso i Magistrati togati della Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Perugia e della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia

IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PERUGIA

in persona del Presidente Avv. Carlo Orlando

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI PERUGIA

in persona del Dott. Giovanni Galati

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PERUGIA

in persona del Dott. Giacomo Fumu

PREMESSO:

l'Ordinamento professionale (art. 14 r.d.l. 27-11-1933, n. 1578, lettere a e c, e la L. 31.12.2012 n. 247) demanda al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati il compito di provvedere alla custodia degli albi professionali e dei registri dei praticanti e alla vigilanza sull'esercizio della pratica professionale;

- a) il regolamento per la pratica (art. 1-3 d.p.r. 10 aprile 1990 n. 101) attribuisce al Consiglio dell'Ordine il compito di istituire scuole di formazione professionale ad integrazione della pratica forense, nonché (art. 4.3) il compito di vigilare sull'effettivo svolgimento del tirocinio da parte dei praticanti avvocati, nei modi previsti dal regolamento stesso e con i mezzi ritenuti più opportuni;
- b) spetta al Consiglio dell'Ordine il rilascio di un certificato di compiuta pratica, previa verifica che il praticante abbia svolto la pratica stessa, per il periodo prescritto, con diligenza e profitto (art. 10 r.d. 22-01-1934 n. 37);
- c) il Ministero della Giustizia, Direzione Generale del Personale e della Formazione, con circolare 4/11/05 prot. 1697, confermando le precedenti direttive, ha manifestato il proprio assenso allo svolgimento, da parte di praticanti avvocati, di stages e di tirocini formativi e di orientamento presso gli Uffici Giudiziari, ritenendo gli stessi

- inquadrabili nell'ambito delle previsioni di cui all'art. 18 legge 24-6-1997 n. 196 e indicando, quale unico limite, l'adozione di tutte le misure idonee ad assicurare che le iniziative da intraprendere si svolgano nel rispetto della normativa vigente, anche in materia di riservatezza e sicurezza;
- d) il D.M. 270/2004, all'art. 10, comma 5, lett. d), annovera tra le attività formative indispensabili per il conseguimento degli obiettivi formativi dei corsi di studio anche attività finalizzate all'acquisizione di ulteriori conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al Decreto del Ministero del lavoro 25.3.1998, n. 142;
- e) il D.M. 270/2004, all'art. 10, comma 5, lett. e), annovera nelle ipotesi di cui all'art. 3, comma 5, attività formative relative agli stages ed ai tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici e privati, ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni;
- f) la legge istitutiva delle scuole di specializzazione (dec. leg.vo 17-11-1997, n. 398, art. 16) ha inteso provvedere alla formazione comune di magistrati e avvocati, attraverso un approfondimento non solo teorico, ma integrato anche da esperienze pratiche;
- g) appare inoltre necessario rendere effettive, con tutti gli strumenti a disposizione ed anche a livello territoriale, le garanzie e i diritti riconosciuti ai cittadini, nonché la ragionevole durata dei processi ed un giusto processo (art. 111 Cost. e art. 6 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo);
- h) tali obiettivi risultano attualmente pregiudicati anche dall'arretrato venutosi a formare, a causa della mancata copertura dei posti in organico del personale amministrativo e di magistratura;
- i) al fine di facilitare territorialmente il raggiungimento dei predetti obiettivi e l'esecuzione delle richiamate discipline legislative, si ritiene possibile attuare un

- metodo partecipativo tra magistratura e avvocatura nell'organizzazione degli Uffici Giudiziari, anche per perseguire una migliore realizzazione degli Uffici e dell'attività giudiziaria;
- j) tale partecipazione può attuarsi anche mediante la stipulazione di convenzioni con enti che prevedano lo svolgimento in forma stabile di attività pratico-applicative presso gli Uffici Giudiziari Circondariali;
- k) il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera del 19-07-2007 e successive sul tema dello svolgimento di attività di tipo formativo presso gli Uffici Giudiziari da parte di soggetti non appartenenti all'ordine giudiziario, ha auspicato la diffusione dei tirocini di cui sopra dando una positiva valutazione della collaborazione istituzionale della magistratura in questo settore;
- la formazione comune di avvocati e magistrati va incoraggiata e ampliata in tutte le forme possibili, anche per il rilievo che assume ogni esperienza di lavoro congiunto nell'amministrazione della Giustizia;
- m) il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia, la Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Perugia e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia hanno dichiarato la disponibilità, su presupposti condivisi, rispettivamente ad indirizzare e ad accogliere i praticanti Avvocati in un tirocinio/stage di formazione e orientamento presso gli Uffici Giudiziari, a valere quale parte integrante della pratica professionale prevista per legge;
- n) la pratica presso gli Uffici Giudiziari è un effettivo momento di alta formazione per i praticanti avvocati;

CONSIDERATO:

- o) i commi 4 e 5 dell'art. 37 del il D.L. 6/7/11 n. 98 convertito nella L. n. 111/2011 testualmente prevedono:
 - " comma 4. In relazione alle concrete esigenze organizzative dell'ufficio, i capi

degli uffici giudiziari possono stipulare apposite convenzioni, senza oneri a carico della finanza pubblica, con le facoltà universitarie di giurisprudenza, con le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, e con i consigli dell'ordine degli avvocati per consentire ai più meritevoli, su richiesta dell'interessato e previo parere favorevole del Consiglio giudiziario per la magistratura ordinaria, del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa per quella amministrativa e del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria per quella tributaria, lo svolgimento presso i medesimi uffici giudiziari del primo anno del corso di dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato. comma 5. Coloro che sono ammessi alla formazione professionale negli uffici giudiziari assistono e coadiuvano i magistrati che ne fanno richiesta nel compimento delle loro ordinarie attività, anche con compiti di studio, e ad essi si applica l'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Lo svolgimento delle attività previste dal presente comma sostituisce ogni altra attività del corso del dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato. Al termine del periodo di formazione il magistrato designato dal capo dell'ufficio giudiziario redige una relazione sull'attività e sulla formazione professionale acquisita, che viene trasmessa agli enti di cui al comma 4. Ai soggetti previsti dal presente comma non compete alcuna forma di compenso, di indennità, di rimborso spese o di trattamento previdenziale da parte della pubblica amministrazione. Il rapporto non costituisce ad alcun titolo pubblico impiego. È in ogni caso consentita la partecipazione alle convenzioni previste dal comma 4 di terzi finanziatori";

p) La delibera del C.S.M. del 22.2.2012 sui criteri per l'applicazione della disciplina di

cui ai commi 4 e 5 dell'art 37 cit. precisa : "anche se la norma è orientata a consentire un percorso di formazione professionale"...l'introduzione della previsione è espressamente collegata alla finalità di far fronte alle "concrete esigenze organizzative dell'ufficio", come confermato dalla locuzione della rubrica "Disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie";

- q) il C.O.A., la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Perugia e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia, in relazione alle concrete esigenze organizzative dell'ufficio, hanno manifestato la disponibilità a indirizzare ed accogliere i praticanti avvocati in un tirocinio – stage di formazione e di orientamento presso gli Uffici Giudiziari a valere quale parte integrante della pratica professionale prevista per legge;
- r) che la Procura Generale di Perugia assume con la presente convenzione il ruolo di coordinamento della organizzazione e del reclutamento dei candidati alla formazione professionale riservandosi l'assegnazione di ciascuno degli aventi diritto, tenendo conto della preferenza espressa dagli stessi, alla Procura Generale o alla Procura di Perugia;
- s) che appare quindi necessario regolamentare le modalità di accesso e di svolgimento della pratica presso la Procura Generale della Repubblica Corte di Appello di Perugia e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia in conformità al citato art. 37 e alla circolare del C.S.M. 22-2-12;

Tutto ciò premesso e considerato,

SI CONVIENE

ART.1

I praticanti avvocati in possesso dei requisiti indicati al successivo art. 2, sono ammessi ad esercitare un periodo di tirocinio di formazione e orientamento di sei mesi della pratica forense, prorogabile di ulteriori sei mesi, presso i Magistrati togati

della Procura Generale presso la Corte d'Appello e della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia.

Il tirocinio, che sostituisce ogni altra attività della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato, sarà valido ai fini della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato e sarà riconosciuto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, per il tempo effettivamente prestato, al fine del completamento della pratica e del rilascio del relativo certificato.

Nel corso dello svolgimento dell'attività di formazione il presidente del Consiglio dell'Ordine nominerà uno o più avvocati che svolgeranno le funzione di tutor dei praticanti ammessi al tirocinio.

In ogni caso, al fine del completamento della pratica e del rilascio del relativo certificato, i tirocinanti dovranno esercitare la pratica forense presso uno studio legale per un periodo di almeno un anno. In difetto, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia riterrà non conclusa la pratica forense.

ART. 2

Il praticante Avvocato che intende svolgere il predetto tirocinio di formazione e orientamento deve farne domanda alla Commissione tirocinanti di cui al successivo art. 3, presentando un adeguato curriculum e indicando i dati personali, gli studi compiuti, i voti d'esame e di laurea, titolo della tesi di laurea, eventuali pubblicazioni, note a sentenza etc., partecipazione certificata ad incontri di studio o a convegni.

ART. 3

E' istituita una Commissione per i Tirocinanti, composta dal Procuratore Generale presso la Corte d'Appello o da un suo delegato, dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia o da un suo delegato, un Sostituto Procuratore Generale presso la Corte d'Appello, un Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia, dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Perugia o da un suo delegato e da due Consiglieri dell'Ordine.

Le domande di ammissione andranno rivolte alla Commissione predetta che verificherà i requisiti formali dei candidati, avvalendosi per lo svolgimento di tale attività di una segreteria amministrativa costituita a cura del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Perugia.

La Commissione, dopo la verifica dei requisiti formali, deciderà sull'ammissione degli aspiranti, valutandone le domande sulla base dei seguenti criteri:

- 1. Piano di studi universitari;
- 2. Voti riportati ai singoli esami e voto di laurea;
- 3. Titolo della tesi e relativa attinenza alle caratteristiche del tirocinio;
- 4. Eventuali pubblicazioni, note a sentenza etc.;
- 5. Partecipazione certificata ad incontri di studio o a convegni;
- 6. Propensione già manifestata alla attività di ricerca giuridica.

Esaurita la selezione, la Commissione comunicherà al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati l'elenco dei candidati ammessi al tirocinio e provvederà ad abbinare i magistrati designati con i candidati selezionati.

Ciascun tirocinante sarà assegnato, preferibilmente, ad un singolo Magistrato togato per lo svolgimento dell'intera attività formativa e di orientamento.

I praticanti che svolgono contemporaneamente il tirocinio presso gli Uffici Giudiziari non possono superare il numero complessivo di sei ogni anno.

ART. 4

Il Magistrato designato a costituire il riferimento didattico ed organizzativo del partecipante è individuato dal Capo dell'Ufficio, previo interpello, tenendo conto dell'esperienza specifica maturata nell'ambito formativo (tirocinio dei MOT, dei giudici di pace, dei laureati iscritti alle scuole di specializzazione), delle esigenze dell'ufficio in relazione ai carichi di lavoro dei singoli magistrati e della maggiore esperienza professionale, comunque prevedendo una adeguata rotazione nell'incarico. (punto 6 rilievi C.S.M.)

Il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello e il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia provvederanno a comunicare al Presidente dell' Ordine degli Avvocati i Magistrati togati designati come affidatari dei tirocinanti.

Il Magistrato designato è tenuto a redigere al termine del periodo, una relazione sull'attività svolta dal partecipante ed a trasmetterla al Capo dell'Ufficio il quale, a sua volta, la invia al Consiglio dell'Ordine degli avvocati ed al Consiglio

Giudiziario.

Il praticante svolgerà l'intero tirocinio preferibilmente presso il Magistrato cui è stato assegnato.

ART.5

Il Magistrato affidatario organizzerà il percorso formativo e di orientamento del tirocinante e le attività da svolgere, entro i limiti e secondo le direttive impartite con delibere del CSM del 19-07-07 e 22-02-2012 in materia di tirocini e stage presso gli Uffici giudicanti e requirenti.

Il praticante avvocato è tenuto alla riservatezza su ogni informazione acquisita nell'esercizio delle attività del tirocinio, in ossequio a quanto disposto dall'art. 15 della Legge n. 675/1996.

All'esito il Magistrato affidatario redigerà una breve relazione sull'attività svolta dal tirocinante e sul relativo rendimento e attestando altresì l'effettiva frequentazione dell'Ufficio Giudiziario.

La relazione finale sarà trasmessa al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia.

II Capo dell'Ufficio trasmetterà la relazione finale anche al Consiglio Giudiziario affinché esso possa acquisire informazioni utili ad effettuare una complessiva valutazione dei risultati conseguiti dal progetto e di eventuali criticità incontrate nel suo sviluppo al fine di ipotizzare correzioni, implementazioni e sviluppi utili nella stipulazione delle successive convenzioni.

ART. 6

Il praticante Avvocato è tenuto a svolgere il tirocinio con impegno professionale esclusivo nonché all'osservanza dei seguenti obblighi:

- svolgere con diligenza, correttezza e lealtà, sotto la guida ed il controllo del Magistrato affidatario, le attività dallo stesso indicate;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- rispettare gli obblighi di riservatezza e di riserbo verso chiunque, per quanto attiene dati, informazioni o conoscenze acquisite durante lo svolgimento del

tirocinio;

- mantenere il segreto professionale per quanto conosciuto in ragione del tirocinio, con obbligo di astensione dalla deposizione testimoniale;
- mantenere l'iscrizione al Registro dei praticanti Avvocati;
- mantenere un contatto continuo con l'Ordine, attraverso il tutor designato ai sensi dell'art. 1, relativamente allo svolgimento del tirocinio;
- al termine del tirocinio, presentare un'adeguata relazione nel libretto della pratica forense che sarà sottoposta alla valutazione e all'approvazione del Consiglio dell'Ordine.

ART. 7

L'affiancamento dei magistrati, nel compimento delle ordinarie attività anche con compiti di studio, sarà articolato in forme compatibili con l'esclusione dei tirocinanti dall'assistenza ad attività e dall' esame di atti giudiziari coperti dal segreto (art 15 Dpr n. 3/1957) ovvero riservati in forza di norme processuali.

E' fatto obbligo al magistrato affidatario di evitare che il tirocinante possa svolgere qualsiasi attività relativa a processi o a procedimenti curati dallo studio legale nel quale il tirocinante. svolge la pratica forense.

Valgono in ogni caso i divieti di cui alle delibere CSM del 19.7.2007 e del 22.2.2012 da intendersi integralmente richiamate in questa sede.

I tirocinanti parteciperanno alle udienza pubbliche, assisteranno il magistrato affidatario nella preparazione di provvedimenti, prepareranno attività paragiurisdizionali quali liquidazioni e avvisi, effettueranno ricerche giurisprudenziali e dottrinali, cureranno le formazione e l'aggiornamento degli archivi informatizzati dei provvedimenti emessi, nonché *la* formazione e gestione informatica *del fascicolo* e *dell* 'udienza, e tutte le altre attività consentite ed individuate a titolo esemplificativo dalle citate delibere CSM del 19.7.2007 e del 22.2.2012.

Il numero dei procedimenti trattati non potrà essere inferiore al numero di udienze pubbliche previste dal regolamento per la pratica forense (n. 20 a semestre).

E' vietato affidare al tirocinante compiti di natura amministrativa relativi al funzionamento dell'ufficio giudiziario, ovvero incarichi che non rivestano alcuna valenza formativa.

ART. 8

Il tirocinio potrà essere interrotto in qualsiasi momento ad insindacabile giudizio del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello e del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per sopravvenute esigenze dell'Ufficio Giudiziario, ovvero dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati per motivi inerenti l'ordinamento professionale.

In caso di violazione di norme comportamentali o dei divieti di cui ai precedenti artt. 6 e 7 il Magistrato affidatario segnalerà l'eventuale illecito al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia e al Presidente del Consiglio dell' ordine degli Avvocati per ogni opportuna valutazione.

Il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale e il Presidente del Consiglio dell' Ordine, di concerto tra loro, hanno facoltà di interrompere in qualunque momento il tirocinio in caso di:

- venir meno al rapporto fiduciario tra Magistrato affidatario e tirocinante;
- mancato rispetto degli obblighi assunti o violazione di norme deontologiche da parte del tirocinante.

ART.9

I tirocinanti hanno una copertura assicurativa, con polizza stipulata dall'Ordine degli Avvocati, contro gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento del tirocinio previsto, compresi gli infortuni in itinere, nonché per i danni che dovessero causare a terzi (persone e/o cose) durante l'effettuazione delle predette attività.

In caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, il Magistrato affidatario e il tirocinante si impegnano a dame immediata comunicazione al Consiglio dell'Ordine onde consentire la tempestiva apertura del sinistro presso l'istituto assicurativo.

ART. 10

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non comporta alcun onere né per la Procura Generale presso la Corte d'Appello, né per la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia, né per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello e il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di impegnano a fornire ai tirocinanti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento programmatico di sicurezza elaborato dall'Ente. Per le attività di cui alla presente convenzione, il preposto, il dirigente e il datore di lavoro, nonché le altre figure previste espressamente dal D. Lgs. 81/08, sono individuate dal Procuratore Generale presso la Corte d'Appello, dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale e comunicate al Magistrato affidatario e al praticante prima dell'inizio delle attività stesse.

ART. II

Durante l'intero periodo di tirocinio i praticanti non possono assumere alcun incarico professionale.

Il praticante ha altresì l'obbligo di astenersi dal trattare i procedimenti in cui la difesa sia affidata ad un avvocato dello studio presso cui il praticante espleta la pratica forense.

Tali incompatibilità permangono in via assoluta anche dopo l'esaurimento del tirocinio.

L'eventuale violazione del presente articolo costituisce illecito disciplinare.

ART. 12

La presente Convenzione ha la durata di due anni, con decorrenza dalla data del rilascio del parere favorevole del Consiglio Giudiziario di cui all'art. 13, con possibilità di rinnovo per iscritto di anno in anno

ART. 13

La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della tariffa parte II del DPR 26/4/86 n. 131; le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

Ai sensi e per gli effetti delle citate delibere del Consiglio Superiore della Magistratura del 19-07-07 e 22/2/12 è onere del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello o del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale trasmettere la

presente convenzione al Consiglio Giudiziario per l'acquisizione del parere favorevole richiesto dal punto 4 dell'art 37 D.L. cit. e per il successivo inoltro al Consiglio Superiore della Magistratura per la prescritta presa d'atto.

Perugia, . 15.1.4.12014

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati
00
Il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale